



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei
Geologi

LORO SEDI

Roma, 6 dicembre 1997
Rif. P/CR.c/4689

CIRCOLARE N° 94

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi – Autentica della firma degli elettori per la votazione a mezzo raccomandata postale (art. 5 legge 25 luglio 1966 n° 616)

In relazione all'oggetto si trasmette per opportuna conoscenza il testo della nota inoltrata al Signor Ministro dell'Interno.

"Ill. Sig. Ministro dell'Interno Dott. Giorgio Napolitano Via A.Depretis **00184 ROMA**

Roma, 5 dicembre 1997
Rif. P/M15/4688

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi – Autentica della firma degli elettori per la votazione a mezzo raccomandata postale (art. 5 legge 25 luglio 1966 n° 616)

Illustre Signor Ministro,

ci risulta che alcuni Comuni oppongono rifiuto alla richiesta di autenticazione della firma da parte di geologi che, a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966 n° 616, intendono partecipare alla votazione per l'elezione del Consiglio Nazionale dei Geologi a mezzo posta; l'articolo in questione impone al geologo elettore di apporre sul plico raccomandato la propria firma autografa autenticata dal Sindaco o suo delegato oppure da un notaio o da un conciliatore. La norma in commento, chiaramente posta a tutela della regolarità del voto, individua i soggetti ai quali deve necessariamente rivolgersi il geologo elettore per l'autenticazione della firma, fra essi ovviamente è compreso il sindaco o un suo delegato ai sensi della legge 4.1.1968, n° 15.

Il rifiuto da parte del sindaco o suo delegato viene fatto discendere dall'applicazione della legge 15.5.1997 n° 124 (c.d. Bassassini bis), che ha apportato cambiamenti alla precedente normativa in materia di autenticazione di firme. In particolare, si rileva che non è più richiesta l'au-

tentica della firma per le autodichiarazioni relative a:

- data e luogo di nascita,
- residenza; cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato di celibe, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- iscrizione in albo e elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, visti i casi in cui non è più necessaria l'autentica della firma, è possibile affermare che in tutti gli altri casi non espressamente previsti dall'art. 3, 10° comma, della legge 127/97, trovano ancora piena applicazione quelle norme (come l'art. 5 della citata legge 616/66) che, invece, richiedono l'autenticazione della firma per la tutela di interessi pubblici o, comunque, collettivi; detta norma deve considerarsi imperativa ed inderogabile dovendosi collocare nel contesto di tutte le misure rivolte alla regolarità delle elezioni.

L'autentica della firma per chi esercita il voto a distanza, mediante lettera raccomandata, è l'esatto equivalente dell'accertamento dell'identità personale che viene eseguita dai componenti del seggio elettorale per i soggetti che invece votano direttamente presso il seggio stesso.

Considerato che innegabilmente l'ipotesi di cui all'art. 5, 5° comma della legge 616/1966 non rientra tra quelle elencate dall'art. della legge 127/97 per le quali non è più richiesta l'autentica della firma, il Sindaco o un suo delegato non potranno certo negare il servizio di autenticazione ove richiesti, onde evitare di incorrere nella violazione di cui all'art. 328, 2° comma, c.p.

Si prega la S.V. di impartire le opportune disposizioni per la corretta applicazione delle legge. Si richiede un intervento urgente in considerazione del fatto che le elezioni, in prima e seconda convocazione, sono state fissate al 19 dicembre 1997 e al 14 febbraio 1998.

Grato per la cortese attenzione, porgo deferenti saluti.

Pietro De Paola"

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

